



COMUNE DI SORI
Città metropolitana di Genova
Certificato ISO 14001

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Ufficio Imposta di Soggiorno

Sori, 18.06.2026

Ai titolari e gestori
delle strutture ricettive
di Sori

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di soggiorno in vigore dal 1° Luglio 2026.

In merito alle osservazioni formulate da alcuni gestori delle strutture ricettive, si ritiene necessario fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di soggiorno istituita dal Comune con deliberazione di Consiglio n. 10 del 02.04.2026 e con decorrenza 1° luglio 2026.

L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed integrata dal D.Lg. 50/2017 art. 4, il quale attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Ai fini dell'applicazione del tributo, il presupposto impositivo è costituito dal soggiorno presso una struttura ricettiva ubicata nel Comune che ha istituito l'imposta. Pertanto, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria coincide con l'effettivo pernottamento dell'ospite e non con la prenotazione del soggiorno, né con la conclusione del contratto di ospitalità e né con l'eventuale pagamento anticipato del corrispettivo.

Ne consegue che tutti i pernottamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026 risultano assoggettati all'imposta di soggiorno, indipendentemente dalla data in cui la prenotazione è stata effettuata o dal momento in cui è stato versato il corrispettivo del soggiorno.

L'eventuale esclusione dall'applicazione dell'imposta per i soggiorni prenotati anteriormente all'entrata in vigore del tributo non trova alcun fondamento nella normativa statale né nel regolamento comunale e comporterebbe l'introduzione di una deroga non prevista dall'ordinamento, determinando inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che soggiornano nel medesimo periodo e che si trovano nella stessa situazione rilevante ai fini tributari.

Si evidenzia altresì che non ricorre alcuna ipotesi di retroattività dell'imposizione, posto che l'imposta viene applicata esclusivamente a soggiorni effettuati successivamente alla sua entrata in vigore. La circostanza che la prenotazione sia stata effettuata in data antecedente è irrilevante sotto

il profilo tributario, in quanto il presupposto d'imposta si realizza soltanto al momento dell'effettivo soggiorno. La data di prenotazione del soggiorno costituisce elemento estraneo al rapporto tributario e non assume rilevanza ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione d'imposta, in quanto secondo i principi generali del diritto tributario il tributo si applica quando si verifica il **presupposto d'imposta**, non quando si compiono atti preparatori o negoziali che precedono tale presupposto.

Alla luce di quanto sopra, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno per tutti i pernottamenti soggetti a imposizione effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, fatti salvi esclusivamente i casi di esenzione o riduzione espressamente previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.

Ufficio Imposta di Soggiorno